

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1454

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

**di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CARRARO)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**e col Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

*(V. Stampato Camera n. 3203)*

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 dicembre 1988*

---

**Disposizioni in materia di interventi finanziari  
per i settori dello spettacolo**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di riparto per le finalità di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del richiamato articolo 13. Resta ferma la facoltà del Ministro del turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo.

2. Al fine di consentire la programmazione pluriennale delle risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e 1990, ciascun settore di attività previsto dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già destinatario di quote di parte corrente del Fondo unico dello spettacolo derivanti dalle aliquote di riparto soppresse con la presente legge, sarà assegnatario di contributi e sovvenzioni non inferiori a quanto destinatogli allo stesso titolo sul Fondo unico dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto dell'incremento dovuto al tasso d'inflazione.

3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990 i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, è prorogato al 31 dicembre 1990.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

ottobre 1987, n. 450. Qualora alla predetta data non sia ancora intervenuta l'approvazione di apposita legge per la riforma del settore musicale, il contributo dello Stato viene assegnato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ed è finalizzato al sostegno delle attività di ciascun ente sulla base di parametri standard di gestione e produzione fissati dallo stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

#### Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta.

2. Nel caso di società o imprese tra le quali intercorrano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il beneficio previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo di lire due miliardi annui.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 4 miliardi per l'anno 1990 e in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito fiscale dell'imposta unica sui concorsi pronostici, il cui servizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, come modificata dalla presente legge.

#### Art. 3.

1. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento.

2. L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento

dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonchè quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) stesso per le spese organizzative della gestione totocalcio.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.